

COMUNE DI ACQUAPPESA

- PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI -

ART. 01

COMUNE DI ACQUAPPESA

01. COMUNE DI ACQUAPPESA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI ACQUAPPESA COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL COMUNE DI ACQUAPPESA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DI ACQUAPPESA CAPOLUOGO - ACQUAPPESA MARINA - INTAVOLATA - TERME LUIGIANE E S. IORIO; SONO FRAZIONI TERME LUIGIANE E, DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO, PISTUOLO.

03. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI AD ACQUAPPESA.

ART. 03

GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE PRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA SANCITI DALLA COSTITUZIONE.

02. FAVORISCE IL COORDINAMENTO E LA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI LIMITROFI. LE ISTITUZIONI CULTURALI ED ECONOMICHE E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI LOCALI.

03. PROMUOVE STUDI E RICERCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, SUL PATRIMONIO ARTISTICO, EDILIZIO, SUI BENI CULTURALI, SUL TERRITORIO E SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. CONCORRE A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI.

05. PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELLA

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA URBANA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.
06. GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' POLITICA, AMMINISTRATIVA, SOCIALE ED ECONOMICA, L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, L'INFORMAZIONE, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE SEDI E NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 04 BIS
OBBIETTIVI

01. IL COMUNE DI ACQUAPPESA SI PREFIGGE COME OBBIETTIVO LA RICERCA DELLA FUSIONE CON IL COMUNE CONTERMINE DI GUARDIA PIEMONTESE TENENDO PRESENTE L'INTERESSE COMUNE ED ESISTENZIALE COSTITUITO DALLA STAZIONE TERMALE DENOMINATA "TERME LUIGIANE".

ART. 05
TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE E DISPONIBILITA' IL DIRITTO ALLA SALUTE; PREDISPONE STRUMENTI IDONEI A RENDERLO EFFETTIVO, FAVORENDO UN'EFFICACE PREVENZIONE; ASSICURA LA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.
02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI IMMIGRATI, AGLI INABILI E PORTATORI DI HANDICAP, AI TOSSICODIPENDENTI, ANCHE FAVORENDO E SOSTENENDO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E VOLONTARIE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZA E DISPONIBILITA'.

ART. 06
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO

NATURALE-STORICO-ARTISTICO-CULTURALE E TERMALE
01. IL COMUNE COLLABORA CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI PER L'ADOZIONE DI MISURE IDONEE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E IDRICO; CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMPENSORIO TERMALE.
02. PROMUOVE LA TUTELA DELLE ANTICHE E TRADIZIONALI ISTITUZIONI CULTURALI ACQUAPPESANE, LA COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA E, IN GENERALE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ETNICO, LINGUISTICO, STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO: CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DEL COMPENSORIO TERMALE.
03. TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER LE CARATTERISTICHE DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, DEVE RITENERSI DI GRANDE INTERESSE AMBIENTALE, CULTURALE, ECOLOGICO E ARTISTICO E DI CONSEGUENZA SI CONSIDERA ANCHE LA FASCIA COLLINO-MONTANA PER LE PECULIARITA' NATURALI E BOSCHIVE, ALLA STESSA STREGUA DI QUELLO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1427 DEL 1939 .

04. FAVORISCE I COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE; ISTITUISCE APPOSITO ALBO DEGLI ORGANISMI, ASSOCIAZIONI ED ENTI REGOLARMENTE COSTITUITI.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 60 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, TERMALI E TURISTICHE E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E LE

ALTRE ISTITUZIONI, FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

- A) PROMUOVE E FAVORISCE ANCHE CON INIZIATIVE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TURISTICO DEL COMPrensorio TERMALE; ELABORANDO DELLE FORME DI DIVERSA GESTIONE ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI: PRIVILEGIANDO FORME DI GESTIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATE;
- B) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;
- C) PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA RICERCA E L'INNOVAZIONE, PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA CRESCITA DELLE NUOVE PROFESSIONALITA';
- D) FAVORISCE ANCHE IN TALE CONTESTO CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE IL RILANCIO DEL TURISMO, STIMOLANDO IL RINNOVAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI;
- E) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO;
- F) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO E LA COOPERAZIONE.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 03. COMMI 05 , 06 , 07 E 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 11

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

01. COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO PRINCIPI STABILITI DALL'ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAURIENTE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

ART. 12

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'

DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
 - B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
 - C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI;
 - D) LA CONCESSIONE A TERZI;
 - E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.
- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

ART. 13

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.
02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.
03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE GARANTISCE A TUTTI I CITTADINI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI ATTI INCIDENTI SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
02. IL COMUNE, GLI ENTI E LE ISTITUZIONI NONCHE' LE AZIENDE E LE IMPRESE COMUNALI, NEI LIMITI DI LEGGE, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO E FATTA SALVA COMUNQUE LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A TUTTI I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRE.
03. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:
 - L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE;
 - L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
 - LE MODALITA' CON CUI PUO' AVERNE NOTIZIA E PRENDERE VISIONE DEI RELATIVI ATTI.
04. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE MEDIANTE IDONEA INFORMAZIONE COLLETTIVA.
05. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO. QUALORA POSSA LORO DERIVARNE

PREGIUDIZIO.

06. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE IL COMUNE DEVE VALUTARE. IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO, IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE PROPONENTI, MOTIVANDOLE, LE PROPRIE DETERMINAZIONI.

ART. 15

FORME DI CONSULTAZIONE

01. I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI ED ISTANZE AL COMUNE PER ESPORRE NECESSITA' COLLETTIVE E/O PER RICHIEDERE PROVVEDIMENTI: IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI RICEVERE, ESAMINARE E RISPONDERE ENTRO TRENTA GIORNI, SALVO DIVERSE INDICAZIONI REGOLAMENTI.

02. PER ASSICURARE AL SINGOLO CITTADINO CONCRETE OPPORTUNITA' DI CONSULTAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DI ESERCITARE SU DI ESSI IL CONTROLLO DEMOCRATICO, IL COMUNE PROMUOVE, D'INTESA CON LE RISPETTIVE GESTIONI, ASSEMBLEE PUBBLICHE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE.

ART. 16

REFERENDUM CONSULTIVI

01. SU RICHIESTA DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI, IL COMUNE INDICE REFERENDUM CONSULTIVI CHE ABBIANO PER OGGETTO MATERIE D'INTERESSE LOCALE PER COME PREVISTO DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. SONO ESCLUSE DA REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

- REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- TRIBUTI, BILANCIO E MUTUI;
- STRUMENTI URBANISTICI;
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. I QUESITI REFERENDARI DEBONO ESSERE PRESENTATI SOTTO FORMA DI ARTICOLO O DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

04. LA LORO AMMISSIBILITA' E' DICHIARATA DA UN "COMITATO DI GARANTI" COSTITUITO DAL SEGRETARIO COMUNALE, DA UN DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO DESIGNATO DAL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA E DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.

05. LE PRONUNCIE REFERENDARIE SONO VALIDE A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO ED ABBIANO RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

06. ESSE SONO VINCOLANTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E QUALORA QUEST'ULTIMO NON PROVVEDA, ENTRO SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI, I PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO RICHIEDERE ALL'ORGANO DI CONTROLLO L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE.

07. IL COMUNE, PREVIA INTESA CON I COMUNI CONTERMINI, PUO' PREVEDERE LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM A CARATTERE INTERCOMUNALE.

08. ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PARTECIPANO I CITTADINI ISCRITTI

ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

09. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I TERMINI DI INDIZIONE, LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

ART. 17

DIRITTI DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE O DAGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI COMUNALI E DI OTTENERNE LE RELATIVE COPIE.

02. SALVO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, L'ESTRAZIONE DI COPIE DA PARTE DEI CITTADINI AVVIENE A TITOLO GRATUITO E NON COSTITUISCE TITOLO VALIDO SE NON IN REGOLA CON LA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOLLO.

ART. 18

TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

01. PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITA' DELLA PROPRIA AZIONE, IL COMUNE RENDE PUBBLICI CON IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE:

A) IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO;

I) I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI ED ALTRI INCENTIVI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE, ENTI, ISTITUZIONI;

C) I CRITERI E LE MODALITA' PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E PER I CONTRATTI IN GENERALE;

D) GLI AGGIUDICATARI DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E I FORNITORI DI BENI E SERVIZI;

E) I CRITERI DI ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE ED I BANDI DI CONCORSO.

ART. 19

DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, IL COMUNE ISTITUISCE IL DIFENSORE CIVICO.

02. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AVVIENE MEDIANTE ELEZIONE POPOLARE DIRETTA, A SEGUITO DELLA QUALE VIENE PROCLAMATO ELETTO CHI ABBAIA CONSEGUITO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI VALIDI.

03. PER LA PRIMA VOLTA IL DIFENSORE CIVICO SARA' ELETTO, ALLE PRIME ELEZIONI UTILI E SCADRA' COMUNQUE CON LA SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SE DURANTE IL MANDATO, PER MOTIVI DI DIMISSIONE, DECESSO O TRASFERIMENTO SI DEVE SOSTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO, ESSO VIENE SOSTITUITO CON IL SECONDO DEGLI ELETTI, QUESTI CON IL TERZO DEGLI ELETTI

E COSI' VIA.

05. PER LA ELEZIONE DIRETTA LL CANDIDATURA E' PRESENTATA DA NON MENO DI CINQUANTA ELETTORI E NESSUN ELETTORE PUO' SOTTOSCRIVERE PER PIU' DI UN CANDIDATO.

06. IL CANDIDATO A DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA ED ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, ESSERE IN POSSESSO ALMENO DEL TITOLO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO, DI ETA' QUALE PREVISTA PER L'ELEZIONE A CARICHE PUBBLICHE, NON DEVE ESSERE INTERDETTO DAI PUBBLICI UFFICI, NON DEVE AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI ED AVERE CARICHI PENDENTI.

07. LE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA' SARANNO VERIFICATE D'UFFICIO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

08. L'ATTIVITA' SVOLTA DEL DIFENSORE CIVICO E' A TITOLO GRATUITO.

09. SINGOLI CITTADINI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, POSSONO RIVOLGERE RICHIESTA D'INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO, AL FINE DEL PIU' SOLLECITO E REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ITER PROCEDIMENTALE CONSEGUENTE ALLA DOMANDA DEGLI INTERESSATI PER OTTENERE ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE O DI ENTI OD AZIENDE DIPENDENTI ED A GARANZIA DEL RISPETTO DELLA LEGGE.

10. IL DIFENSORE CIVICO POTRA' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA QUANTO ABBA NOTIZIA DI ABUSI E DISFUNZIONI AMMINISTRATIVI.

11. QUALORA VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

12. POTRA' INDIRIZZARE PROPRIE RELAZIONI AL SINDACO ED ALLA GIUNTA OGNI QUALVOLTA RITENGA UTILE O NECESSARIO PER IL MIGLIORE ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI.

13. IL COMUNE SI IMPEGNA A FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO IL MATERIALE STRETTAMENTE NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

14. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

15. AL DIFENSORE CIVICO E' ASSICURATA PIENA INDIPENDENZA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAI SINGOLI CONSIGLIERI, AI QUALI NON E'

CONSENTITO RIVOLGERE A LUI RICHIESTE E SOLLECITAZIONI; E' ASSICURATA LA POSSIBILITA' DI SEDE PRESSO LA SEDE COMUNALE.

16. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E POTRA' ESSERE ELETTO O RIELETTO SOLO CON ELEZIONI DIRETTE CHE SI SVOLGONO IN CONCOMITANZA DELLE ELEZIONI COMUNALI.

17. IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PER IL DIFENSORE CIVICO SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 20

DECENTRAMENTO

01. CON DELIBERA DI CONSIGLIO SONO ISTITUITI I COMITATI DI ZONA QUALI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DELLE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE. ESSI COSTITUISCONO STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE EDI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

02. SONO ORGANI DEL COMITATO DI ZONA I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA STESSA ZONA E I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE SOCIALI PER UN MASSIMO DI CINQUE PERSONE CHE SARANNO INDICATE DA APPOSITE ASSEMBLEE DI ZONA.

03. PERCHÉ LE ASSEMBLEE DI ZONA, CONVOCATE PER INDICARE I PROPRI RAPPRESENTANTI, SIANO VALIDE DOVRA' PARTECIPARE IL VENTI PER CENTO DEGLI ELETTORI DELLA ZONA MEDESIMA IN PRIMA CONVOCAZIONE: IN SECONDA CONVOCAZIONE NON VI È NESSUNA LIMITAZIONE, QUINDI DECIDONO I PRESENTI.

04. ESSI DURANO IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DECADONO IN CASO DI UN SUO SCIoglIMENTO.

05. IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ, AI CONSIGLIERI DI ZONA SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

06. I COMITATI DI ZONA SVOLGONO ATTIVITÀ CONSULTIVA SU TUTTI I PROBLEMI DELLA ZONA; ESSI POSSONO ESSERE RIUNITI PER INIZIATIVA DEL SINDACO O DELLO STESSO COMITATO.

07. IL PRESIDENTE DEL COMITATO VIENE ELETTO DAI COMPONENTI IL COMITATO A MAGGIORANZA SEMPLICE.

- ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITÀ E I TIPI DI INDENNITÀ SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITÀ. SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 22

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA È PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 23

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED

ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIERE COMUNALE PUO' ESSERE DELEGATO ALL'ESPLETAMENTO DI PARTICOLARI ESIGENZE OPERATIVE.

ART. 24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI AVVIENE LA FORMALE PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALL'INSERIMENTO DELL'ARGOMENTO ALL'O.D.G. , IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 E PRIMA DELLA PRESA D'ATTO.

ART. 25

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 26

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI. SI PRECISA CHE IL GRUPPO CONSILIARE PUO' ESSERE COSTITUITO UN SOLO CONSIGLIERE QUANDO QUESTO E' L'UNICO ELETTO DI UNA LISTA. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 27

IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALE DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 28

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 29

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DALL' 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DALL' 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI' IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI IN CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA

ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, II

CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 30

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 31

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE

ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTA DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTA DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 32

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. 04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 33

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 34

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 35

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 36

COMMISSIONI E COMITATI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' DELIBERARE, CON LE STESSE MODALITA', LA FORMAZIONE DI COMITATI APERTI ANCHE AD ELEMENTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE CHE ABBIANO LO SCOPO DI STUDIARE SPECIFICI PROBLEMI PER RIFERIRNE AL CONSIGLIO COMUNALE SUGGERENDO EVENTUALMENTE LE POSSIBILI SOLUZIONI.

ART. 37

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 38

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ART. . 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 39

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L' ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI

ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO IMMEDIATAMENTE DOPO LE CONSULTAZIONI ELETTORALI O IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE VOTAZIONI SUCCESSIVE, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 .

ART. 40

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 41

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO

DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSA DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 42

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DI MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E QUI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 43

DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 44

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DATO PER ISCRITTO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D' UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 41 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 45

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL' INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 46

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DI CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 41 , COMMA

02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO PER ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMA 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 47

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER II PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

05. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE, SALVA DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO.

- IL SINDACO -

ART. 49

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 50

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE: NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO

DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I

PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

- ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 51

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI

SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 46 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 52

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA E , LETT. C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

04. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 53

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI E PROPOSTE.

ART. 54

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA E DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO.

02. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DI AREA, PREFERIBILMENTE CON TITOLO DI STUDIO EQUIPOLLENTE A QUELLO NECESSARIO ALLA CARICA DI SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PROPRIO DEL POSTO COPERTO, CON VOTO SEGRETO CHE

RIPORTI L'APPROVAZIONE DEI TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

03. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO CONSEGUE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AD UNA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI ED E' NOMINATO CHI CONSEGUE LA MAGGIORANZA DEI VOTI; IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 55

COMPITI DIRIGENZIALI

01. IN MANCANZA DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE, IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI QUANTO ALTRO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' ATTRIBUITA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA AGISCE IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

- ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE -

ART. 56

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI,

FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 57

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 56 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA ANCHE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI VIGILANZA, CONTROLLO E INDIRIZZO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 58

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 59

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI E RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.
- ORDINAMENTO FINANZIARIO -

ART. 60

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 61

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 62

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 63

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO

DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE A CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 46 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE IN CONSIGLIO COMUNALE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 64

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IN CONSEGUENZA, IL SEGRETARIO COMUNALE PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

03. LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA VIENE AFFIDATA ALL'ORGANO DI REVISIONE COSI' COME DISCIPLINATO DALL' ARTT. 57 LEGGE 142/90 ED IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 63 , COMMA 01 , DELLO STATUTO.

ART. 65

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, TRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

- ATTIVITA' NORMATIVA -

ART. 66

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL` AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

02. SPETTA AL SINDACO ADOTTARE LE ORDINANZE PER L` APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

03. L` INIZIATIVA PER L` ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI E AI CITTADINI, AI SENSI DELL` ARTT. DEL PRESENTE STATUTO.

04. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL` ARTT. 32 , COMMA A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL` ALBO PRETORIO:

- UNA PRIMA DOPO L` ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA;

- UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

- REVISIONE DELLO STATUTO -

ART. 67

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL` ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL` ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.